



**Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Perugia**

L'AZIONE REVOCATORIA

Avv. Pier Francesco Valdina

Corso base per Curatori Fallimentari – 18 Novembre 2015



Art. 2901c.c.

- Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano **dichiarati inefficaci** nei suoi confronti **gli atti di disposizione del patrimonio** con i **quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni**, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - 1) che **il debitore conoscesse** il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, **l'atto fosse dolosamente preordinato** al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
 - 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, **il terzo fosse consapevole del pregiudizio** e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della **dolosa preordinazione**.
- Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
- Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
- L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Art. 66 L.F.

Azione revocatoria ordinaria

- Il curatore può domandare che siano **dichiarati inefficaci** gli **atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori**, secondo le norme del codice civile.
- L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.



Art. 67

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

- Sono revocati, **salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:**
 - 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
 - 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
 - 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
 - 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
- Sono altresì revocati, **se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore**, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.



Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- OMISSIS
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in **esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria**; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; **il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore**;
- OMISSIS



Art. 69-bis

Decadenza dall'azione e computo dei termini

- Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
- Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Art. 95

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

- Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predisponde elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.



**Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Perugia**

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

Dott.ssa Maria Luisa Bellucci

Corso base per Curatori Fallimentari – 18 Novembre 2015



Normativa di riferimento

R.D. n. 267/1942

- **Art. 72 L.F.:** Rapporti pendenti
- **Art.72 bis L.F.:** Contratti relativi ad immobili da costruire
- **Art. 72 ter L.F.:** Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- **Art. 72 quater L. F.:** Locazione finanziaria
- **Art. 73 L.F.:** Vendita con riserva di proprietà
- **Art. 74 L.F.:** Contratti ad esecuzione continuata o periodica
- **Art. 75 L.F.:** Restituzione di cose non pagate
- **Art. 76 L.F.:** Contratto di borsa a termine
- **Art. 77 L.F.:** Associazione in partecipazione
- **Art. 78 L.F.:** Conto corrente, mandato, commissione
- **Art. 79 L.F.:** Contratto di affitto d'azienda
- **Art. 80 L.F.:** Contratto di locazione di immobili
- **Art. 81 L.F.:** Contratto di appalto
- **Art. 82 L.F.:** Contratto di assicurazione
- **Art. 83 L.F.:** Contratto di edizione
- **Art. 83 bis L.F.:** Clausola arbitrale

Campo di applicazione:

- L'imprenditore viene dichiarato **fallito** – si producono **effetti**;
↓
- Al momento del fallimento tra l'imprenditore ed una o più parti (*in bonis*) esistono dei **rapporti** – che seppur “perfezionati” **non** sono stati ancora **integralmente eseguiti**;
↓
- Questi contratti riguardano **l'attività imprenditoriale** e non la sfera personale dell'imprenditore.

Definizione:

Con rapporti giuridici pendenti si intendono quei **rapporti** che al momento della dichiarazione di fallimento sono ancora **ineseguiti**, cioè, sono rapporti sorti **ma non ancora esauriti**.

La legge fallimentare prevede:

- Disciplina generale
- Delle norme speciali destinate a specifici contratti



La regola generale

Art. 72 L.F.

La disciplina di cui
all'art. 72 L.F.
rappresenta la regola
generale introdotta
dalla Riforma del
2006.



Gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti

Se un contratto è in corso di esecuzione alla data di dichiarazione di fallimento e la legge non prevede diversamente

- ❖ Esso entra in stato di **SOSPENSIONE** alla data del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento;
- ❖ L'esecuzione rimane sospesa fino a quando il Curatore, autorizzato dal Comitato dei creditori, dichiara di **SUBENTRARE** nel contratto o di **SCIOGLIERSI** dallo stesso, ma
- ❖ Il contraente, *in bonis*, può mettere in mora il Curatore facendogli assegnare un termine decorso il quale il contratto si intende sciolto.

SCIoglIMENTO

Con lo scioglimento del contratto (per scelta o per decorso del termine), il contraente “non fallito”

- Ha diritto di **insinuarsi al passivo fallimentare** per il suo credito;
- Non ha diritto di far valere pretese risarcitorie conseguenti allo scioglimento.

SUBENTRO

Se il Curatore subentra nel contratto in luogo del fallito

- Si assume tutti i relativi **obblighi**
- Il contraente diventa creditore della massa ed il suo credito verrà trattato come un **credito prededucibile***

*(i pagamenti devono comunque essere autorizzati dal G.D.)



Gli effetti sui rapporti pendenti

Principio generale

Art. 72 L.F.

Disciplina
specifica
Per i
Singoli
contratti

Prosecuzione

- Assicurazione
- Locazione
- Affitto d'azienda

Momentanea sospensione

- Locazione finanziaria
- Somministrazione
- Compromesso preliminare

Scioglimento

- Mandato
- Conto corrente
- Commissioni
- Contratto di borsa a termine
- Appalto
- Associazione in partecipazione



Risoluzione del contratto ante-fallimento

Esercitata prima della dichiarazione di fallimento



Promossa nei confronti di parte inadempiente



Spiega i suoi effetti nei confronti del Curatore

Eventuali domande di **restituzione** o di **risarcimento** devono essere proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare in tema di accertamento del passivo



Risoluzione del contratto post-fallimento

In corso di procedura, il Curatore può promuovere azione di risoluzione contrattuale nei confronti di controparte inadempiente e di risarcimento danni.

Ciò non può avvenire nei confronti del fallimento per un inadempimento **precedente** al fallimento, **a meno che**

- **l'azione non sia stata promossa prima del fallimento,**
- **Sia stata trascritta precedentemente**

La parte che ha subito l'inadempimento può insinuarsi al passivo chiedendo i danni



Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Perugia

La disciplina specifica

Artt. 72 bis e ss.



Art. 72 *bis* L.F.

Vendita immobili da costruire

Il contratto **SI SCIOGLIE**,
indipendentemente dall'intenzione del Curatore
se l'acquirente ha già
escusso la fidejussione a garanzia di quanto pagato,
dandone comunicazione al Curatore.

* La fidejussione non può più essere escussa dopo che il Curatore ha comunicato l'intenzione di proseguire il contratto.



Art. 72 ter L.F.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Il contratto si **SCIOGLIE AUTOMATICAMENTE** quando il fallimento impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione

In caso contrario il Curatore, sentito il parere del Comitato dei Creditori può scegliere:

- **SUBENTRO**: assumendone tutti i relativi oneri
- **ABBANDONO**: in tal caso il finanziatore può chiedere al G.D., sentito il parere del Comitato dei Creditori, di realizzare l'operazione in proprio, trattenendo i proventi dell'affare ed insinuandosi al passivo, in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.



Art. 72 quater L.F.

Locazione finanziaria (Leasing finanziario)

Nel caso di **fallimento del conduttore** il contratto **entra in SOSPENSIONE** fino a quando il Curatore decide di subentrare o sciogliersi dal medesimo.

* Qualora fosse disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il Curatore dichiari la volontà di scioglimento. Il conduttore avrà diritto alla restituzione del bene. Le somme già riscosse dal concedente non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 c. 3 L.F.

Nel caso di **fallimento del concedente** il contratto **PROSEGUE**.

* L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.



Art. 73 L.F.

Vendita con Riserva di Proprietà

Vendita a termine – Vendita a rate → Art. 1523 c.c.

“ Nella vendita, il compratore acquista la proprietà della cosa con l’ultimo pagamento (rata), ma assume i rischi dal momento della consegna”.

- **Fallimento Compratore:** il Curatore può scegliere di **subentrare** nel contratto, sentito il parere del Comitato dei Creditori, in tal caso il venditore può chiedere cauzione. Se, invece, il Curatore sceglie di **sciogliersi** dal contratto, il venditore dovrà restituire le rate già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.

- **Fallimento Venditore:** non è mai causa di scioglimento del contratto.



Art. 74 L.F.

Contratto ad esecuzione continuata o periodica

Esecuzione continuata sta a significare che gli effetti prodotti dal contratto si prolungano nel tempo, senza intervallo di prestazioni, cioè con una prestazione unica ed ininterrotta.

L'esecuzione periodica è quella che si sviluppa con più prestazioni effettuate in date prestabilite o saltuariamente su richiesta dell'altra parte.

Il Curatore può scegliere se **subentrare o **sciogliersi** dal contratto**

* Nel caso in cui il Curatore scegliesse di subentrare nel contratto deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.



Art. 75 L.F.

Restituzione di cose non pagate

*“Nel caso in cui la vendita riguardi un **bene mobile** che sia stato **già spedito** al compratore prima della dichiarazione di fallimento del compratore stesso ma **non sia ancora a sua disposizione** nel luogo di destinazione, né altri abbiano acquisito diritti sullo stesso, **il venditore** può riprendersi il possesso del bene, accollandosene le spese e restituendo quanto già ricevuto, sempre che non intenda insinuarsi al passivo per il prezzo non corrisposto **o il Curatore** non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale”.*



Art. 76 L.F.

Contratto di borsa a termine

È il contratto di compravendita nel quale sia la consegna dei titoli all'acquirente sia il pagamento del prezzo da parte di quest'ultimo sono rinviati a una certa data; tale contratto rende possibili acquisti o vendite di titoli, speculando sul valore delle quotazioni, anche non disponendo immediatamente del denaro per acquistarli (o dei titoli per venderli).

Il contratto si

SCIOGLIE AUTOMATICAMENTE

alla data di dichiarazione di fallimento

* La differenza tra il prezzo contrattuale ed il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione del fallimento:

- se il fallito vanta un CREDITO è versata nella massa fallimentare;
- nel caso contrario è (debito per il fallito) è ammesso al passivo del fallimento



Art. 77 L.F.

Associazione in partecipazione (Art. 2549 c.c.)

“Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

Il contratto si **SCIOGLE AUTOMATICAMENTE**
per il fallimento dell’**ASSOCIANTE**

* L’Associato ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la parte di conferimenti che non è stata assorbita dalle perdite a suo carico.

Nulla, invece, dispone la legge in merito al fallimento dell’**ASSOCIATO** (la dottrina ritiene che è sempre l’economicità a guidare il Curatore nella scelta tra il subentro o lo scioglimento).



Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Perugia

Art. 78 L.F.

Contratto di Conto Corrente, Mandato e Commissione

I contratti si
SCIOLGONO AUTOMATICAMENTE
per il fallimento di una delle parti

...vediamo nello specifico...



Art. 78 L.F.

Contratto di Conto Corrente

L'art. 78 prevede lo **scioglimento** del contratto, tuttavia qualora ci sia **prosecuzione di fatto**, gli accrediti devono essere acquisiti alla massa attiva del fallimento e la banca non può operare pagamenti a terzi su disposizione del correntista fallito

* la banca può trattenere, però, le spese per la tenuta e la conservazione del conto stesso.



Art. 78 L.F.

Contratto di Mandato

-Fallimento mandatario: il contratto si **scioglie automaticamente**

* Il mandante ha diritto di rivendicare nei confronti del fallimento delle cose di sua proprietà già in possesso del fallito in esecuzione del mandato; il mandatario ha un diritto di credito nei confronti del mandante per quanto gli spetta in esecuzione al mandato.

-Fallimento mandante: si applica la regola generale (Art. 72 L.F.) per cui il Curatore può scegliere se subentrare o sciogliersi dal contratto.

* Il credito del mandatario concorrerà allo stato passivo del fallimento e godrà di privilegio.



Art. 78 L.F.

Contratto di Commissione

L'art. 78 prevede lo **scioglimento** del contratto

* E' previsto che il committente possa rivendicare le cose acquistate per suo conto ma in nome proprio dal commissionario fallito sempre se ancora esistenti nel patrimonio di questi; in caso contrario potrà insinuarsi al passivo per un valore corrispondente al bene stesso.



Art. 79 L.F.

Contratto di Affitto d'Azienda

PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto: entrambe le parti possono, però, **recedere entro 60 giorni** corrispondendo alla controparte un **equo indennizzo** che, nel dissenso delle parti, è determinato dal G.D. sentiti gli interessati.

* per essere opponibile al fallimento il contratto deve essere stato stipulato prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

TRIBUNALE DI PERUGIA

FALLIMENTO

G.D.: dr.

Curatore:

OGGETTO: INFORMATIVA DEL CURATORE AL GIUDICE DELEGATO IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA, EX ART. 79 L.F.

Ill.mo signor Giudice Delegato, il sottoscritto curatore.....

ESPONE

L'azienda di titolarità della società fallita avente ad oggetto è stata affittata il alla

Il relativo contratto (**doc. 1**), stipulato oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento e quindi non soggetto a revocatoria ex art. 67 L. fall., ha durata sino al, prevede un canone annuo di euro e non contempla un obbligo di acquisto (pur essendo *"prodromico ad una futura cessione del complesso aziendale"*); deve dunque ritenersi pendente, ed è assoggettato alla disciplina di cui al novellato art. 79 L.F.

Conseguentemente, nel termine (a quanto consta perentorio) di mesi due decorrenti dalla sentenza dichiarativa, la curatela deve assumere le proprie determinazioni in ordine alla sorte del rapporto, ed in particolare stabilire se recedere o coltivarlo.

Con relazione del (**doc. 2**), lo scrivente aveva informato la S.V. della necessità di nominare immediatamente un perito sia in vista del predetto incombente, e sia per la stima del valore dell'azienda, nonché della congruità del canone di affitto.

In quella sede si era riferito altresì come, già in occasione del primo accesso presso l'unità operativa, si fosse appreso che la affittuaria aveva cessato l'attività produttiva, licenziando buona parte del personale dipendente a ciò adibito, e si limita ora alla sola commercializzazione.

Va poi sottolineato che, mentre risultano corrisposti i canoni di affitto dei primi cinque mesi del corrente anno, la affittuaria non ha versato alla curatela le mensilità di

Orbene, nel contesto sinteticamente descritto, la decisione circa la sorte del contratto di affitto d'azienda risulta particolarmente impervia.

Da un lato, invero, la durata del rapporto non appare compatibile con le esigenze liquidatorie della procedura fallimentare, e dunque imporrebbe l'esercizio della facoltà di recesso.

Per altro verso, tuttavia, occorre considerare che:

– la (quantomeno) parziale disgregazione del complesso aziendale pregiudica certamente, ancorché se ne ignori l'esatta misura, le prospettive di utile ricollocazione sul mercato;

– la menzionata assenza degli elementi minimi indispensabili ad una valutazione anche sommaria della consistenza e della situazione patrimoniale dell'azienda, preclude qualsivoglia accertamento in ordine alle conseguenze, potenzialmente assai gravose, derivanti dalla sua retrocessione alla curatela;

– nell'attuale contesto economico e finanziario è lecito dubitare della possibilità di reperire soggetti seriamente interessati a rilevare l'azienda.

Infine, non può trascurarsi l'obbligo, scaturente dall'eventuale recesso, di corrispondere alla controparte l'indennizzo previsto dall'art. 79 L.F., a *fortiori* tenuto conto della assoluta mancanza (attuale e verosimilmente prossima) di disponibilità liquide.

Alla stregua di tali considerazioni, la scelta di proseguire nel rapporto risulta, per molti versi, obbligata.

Nel darne atto, l'esponente reputa che l'unica prospettiva ragionevolmente perseguibile sia rappresentata da un accordo con l'affittuaria per il definitivo trasferimento dell'azienda.

Tanto esposto, lo scrivente informa la S.V. che non intende recedere dal contratto di affitto d'azienda pendente alla data di fallimento.

In assenza del Comitato dei Creditori, la presente informativa viene sottoposta alla S.V. anche ai sensi dell'art. 41, comma 4, L.F.

Con osservanza.

Luogo, data

Il curatore



Art. 80 L.F.

Contratto di Locazione di immobili

Fallimento del locatore

Il curatore **subentra** nel contratto solo se
opponibile al fallimento

* La giurisprudenza ammette la possibilità che il curatore possa richiedere la revocatoria fallimentare del contratto ottenendo l'inopponibilità del contratto alla massa

* RECESSO: deve essere esercitato entro un anno dalla dichiarazione di fallimento. Se la durata del contratto è superiore a 4 anni il curatore ha la facoltà di recedere corrispondendo un equo indennizzo.



Art. 80 L.F.

Contratto di Locazione di immobili

Fallimento del conduttore

Il curatore può in qualsiasi momento recedere dal contratto corrispondendo al locatore un equo indennizzo, soddisfatto in prededuzione



- **CANONI MATURATI ANTE FALLIMENTO**: sono crediti concorsuali assistiti da privilegio;
- **CANONI MATURATI POST FALLIMENTO**: devono essere pagati in prededuzione, pena la risoluzione per morosità.

ISTANZA DEL CURATORE DEL LOCATORE PER ESSERE AUTORIZZATO A RECEDERE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRIBUNALE DI PERUGIA

FALLIMENTO

G.D.: dr.

Curatore:

**ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A RECEDERE
DA CONTRATTO DI LOCAZIONE E PAGAMENTO DELL'EQUI INDENNIZZO
CONCORDATO TRA LE PARTI**

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto, curatore del fallimento in epigrafe,

ESPONE

quanto segue.

- a) Al momento della dichiarazione di fallimento era in corso contratto di locazione, stipulato il, registrato il, relativamente all'immobile industriale sito in
- b) Il canone annuo di locazione è pari a euro
- c) il contratto di locazione, ad uso, ha una durata residua di anni, e dunque maggiore di quattro;
- d) dalla dichiarazione di fallimento ad oggi sono trascorsi mesi;
- e) la procedura non ha interesse alla prosecuzione del contratto oltre il limite quadriennale, poiché
- f) per effetto dell'anticipazione della cessazione della locazione al conduttore compete un indennizzo;
- g) per stabilire la misura dell'indennizzo

Il curatore sottopone al Suo esame la predetta istanza sia perché il comitato dei creditori non è costituito, sia perché con la manifestazione del recesso si origina un credito da soddisfare in prededuzione ed è quindi opportuno che la dichiarazione di recesso sia autorizzata dalla S.V.

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

Alla S.V. perché voglia autorizzarlo

1) a recedere dal suddetto contratto con efficacia dal, dandone formale comunicazione al conduttore;

2) a riconoscere, in prededuzione, a titolo di indennizzo per l'anticipato scioglimento del rapporto, la somma di euro

Con osservanza

Luogo, data

Il curatore



Art. 81 L.F.

Appalto

Fallimento dell'appaltatore

Il contratto si **SCIOGLIE AUTOMATICAMENTE**, salva la facoltà del committente di autorizzare la prosecuzione del rapporto

- Lo scioglimento non dà diritto al risarcimento del danno per l'interruzione dei lavori;
- Nell'appalto relativo a **beni mobili**, se i materiali sono stati forniti dal committente, questi acquista l'opera e può rivendicare la consegna della stessa e dei materiali non utilizzati; se i materiali sono forniti dall'appaltatore, il committente può insinuarsi al passivo per il credito relativo alla restituzione del prezzo già versato;
- Nell'appalto di **beni immobili**, se il terreno è di proprietà del committente, gli rimane in proprietà e deve solo corrispondere al curatore una somma in funzione dell'utilità dell'opera acquisita; se di proprietà dell'appaltatore, il terreno rimane in capo a questi.



Art. 81 L.F.

Appalto

Fallimento del committente

Il curatore può scegliere se **subentrare** nel contratto oppure **sciogliersi** da questo

- Lo scioglimento non dà diritto al risarcimento del danno per l'interruzione dei lavori;
- Nell'appalto relativo a **beni mobili**, se i materiali sono stati forniti dal committente, questi acquista l'opera e può rivendicare la consegna della stessa e dei materiali non utilizzati; se i materiali sono forniti dall'appaltatore, il committente può insinuarsi al passivo per il credito relativo alla restituzione del prezzo già versato;
- Nell'appalto di **beni immobili**, se il terreno è di proprietà del committente, gli rimane in proprietà e deve solo corrispondere al curatore una somma in funzione dell'utilità dell'opera acquisita; se di proprietà dell'appaltatore, il terreno rimane in capo a questi.



Art. 81 L.F.

Appalto

...RICAPITOLANDO...

APPALTO BENE MOBILE

- Con materiali del committente: l'appaltatore deve consegnare opera e materiali inutilizzati ed insinuarsi al passivo
- Con materiali dell'appaltatore: nessuna indennità è dovuta all'appaltatore

APPALTO BENE IMMOBILE

- Con terreno di proprietà del committente: l'appaltatore deve insinuarsi al passivo per il credito relativo all'opera eseguita
- Con proprietà dell'appaltatore: questi acquisisce le opere ma nessuna indennità gli è dovuta.



Art. 82 L.F.

Contratto di Assicurazione

Assicurazione contro i danni

Il contratto continua,
salva diversa determinazione della polizza o salvo
l'aggravamento del rischio

Effetti **SUBENTRO**: il curatore deve pagare le rate di premio arretrate, anche se scadute prima della dichiarazione di fallimento



Art. 83 L.F.

Contratto di Edizione

Il c.c. rimanda alla disciplina sul Contratto d'Autore (L.633/1942)

- l'Art. 135 prevede che il **fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto in corso di esecuzione**. Tuttavia, il contratto si risolve entro 1 anno dal fallimento se non è stata prevista la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa editoriale o se l'azienda non è stata ceduta ad altro editore;
- La dottrina è unanime nel ritenere che il **fallimento dell'autore, seppur non disciplinato dalla legge, è causa di scioglimento del contratto**.



Art. 83 *bis* L.F.

Clausola arbitrale

“Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito”.



...Focus...

Contratto di Lavoro Subordinato

Il fallimento costituisce **giustificato motivo oggettivo di licenziamento**,
ma non giusta causa di risoluzione del rapporto

Pertanto, il Curatore deve procedere, alternativamente, a :

- Inviare le lettere di licenziamento;
- Attivarsi per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni

N.B.: il contratto può proseguire in caso di esercizio provvisorio dell'attività d'impresa.



...Focus...

Licenziamento

Licenziamento individuale:

- Art. 2 L. 108/90
- Il curatore deve comunicarlo per iscritto rispettando il termine di preavviso
- Il lavoratore può chiedergli entro 15 giorni i motivi del licenziamento

Licenziamento collettivo:

- Artt. 3 e 24 L. 223/91
 - Fase sindacale
 - Fase Amministrativa (DTL)
- * Nel caso in cui non si giungesse ad un accordo, il curatore procederà con il licenziamento e la messa in mobilità dei lavoratori

...Focus...

Cassa Integrazione Guadagni

- Può essere concessa alle imprese fallite quando queste abbiano impiegato mediamente più di **15 dipendenti** nel semestre precedente la data di fallimento;
- Non riguarda dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- Ha una durata massima di **12 mesi**, prorogabili prima della scadenza di altri **6 mesi**;
- E' subordinata alla predisposizione di un programma di intervento volto al rilancio dell'attività.

VERBALE DI ACCORDO E DI ESAME CONGIUNTO PER CIG IN DEROGA
(cod. n.: [redacted])

In data 31/10/2012, in Perugia, presso gli Uffici della Regione Umbria, alla presenza di [redacted] e [redacted] in rappresentanza del Servizio Politiche Attive del Lavoro, di [redacted] in rappresentanza della Direzione Regionale del Lavoro di Perugia, di [redacted] in rappresentanza dell'INPS regionale Umbria e di [redacted] in rappresentanza di Italia Lavoro S.p.A.

TRA

La Ditta [redacted] con sede in [redacted] - [redacted] unità produttiva in [redacted] cod. INPS: [redacted], Ateco 2007: [redacted] settore: [redacted] che applica il CCNL: 068, e occupa 7 unità lavorative, nella persona del Legale Rappresentante [redacted]

E

La CGIL - CISL nella persona di [redacted]

- Vista la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i.;
- Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011;
- Visto l'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;
- Visto l'accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Umbria dell'10 novembre 2010;
- Vista l'Intesa tra Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011-2012 del 20 aprile 2011;
- Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Umbria in data 15 dicembre 2011 in merito alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2012;

CONSIDERATO CHE

- L'Impresa si trova nella condizione di: procedura concorsuale;
- L'impresa ha raccolto la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) dei lavoratori coinvolti;
- L'impresa non ha usufruito dell'intervento dell'ente bilaterale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE CHE

1. la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2. l'Impresa avanzi istanza di riconoscimento dello stato di crisi aziendale con conseguente intervento della CIG in deroga, per un periodo massimo di mesi 5 per ogni lavoratore interessato, compresi tra il 08/08/2012 e il 31/12/2012, nei confronti di n. 7 unità lavorative (come da elenco allegato) sussistendone i presupposti ed i requisiti;
3. il personale verrà sospeso a zero ore e/o ad orario ridotto, con il criterio della rotazione nelle mansioni fungibili, a seconda delle esigenze aziendali;

4. l'Impresa ammessa al beneficio invierà alla Regione Umbria, utilizzando la procedura appositamente dedicata all'interno del sistema SARE, attraverso il modello "Preventivo e Consuntivo ore CIG", entro il giorno 20 di ogni mese, il rendiconto delle ore di sospensione effettuate da ciascun lavoratore nel mese precedente ed il preventivo delle ore di sospensione di ciascun lavoratore riferite al mese successivo;

5. l'Impresa ammessa al beneficio non dovrà in alcun caso inviare la richiesta di concessione dell'intervento di CIG all'INPS (IG15), provvedendo a tale scopo direttamente la Regione Umbria;

6. L'impresa ammessa al beneficio dovrà invece inviare mensilmente per via telematica all'INPS, entro il giorno 20 di ogni mese, trattandosi di pagamento diretto, il rendiconto delle ore di sospensione effettivamente realizzate e la conseguente richiesta di pagamento, utilizzando il modello INPS SR41 (per via telematica);

7. le parti si danno atto che il presente costituisce anche verbale di consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. n. 164/1975 e all'art. 2 del DPR n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

per CGIL - CISL: [redacted]

per [redacted]

per :

La Regione Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro - dà atto dell'avvenuta effettuazione, con esito positivo, dell'esame congiunto in conformità all'attuale quadro normativo.

per la Regione Umbria: [redacted]

per la DRL: [redacted]

per Italia Lavoro S.P.A.: [redacted]

per l'INPS-regionale: [redacted]

